



Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA
SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO.**

- PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA -

INDICE

<u>ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....</u>	<u>pag. 3</u>
<u>ART. 2 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE.....</u>	<u>pag. 6</u>
<u>ART. 3 INFORMAZIONI DI CONTESTO: CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI.....</u>	<u>pag. 6</u>
<u>ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</u>	<u>pag. 7</u>
<u>ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....</u>	<u>pag. 9</u>
<u>ART. 6 PREZZO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>pag. 10</u>
<u>ART. 7 NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI E INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELL'IMPRESA.....</u>	<u>pag. 12</u>
<u>ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 12</u>
<u>ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 13</u>
<u>ART. 10 IMPORTO DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 13</u>
<u>ART. 10 BIS REVISIONE DEI PREZZI.....</u>	<u>pag. 14</u>
<u>ART. 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 15</u>

Servizio Risorse umane

Ufficio Gestione personale e procedure

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento

tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210

pec: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it

mail: servizio.risorseumane@comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. 8.³⁰-12.³⁰ gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12⁰⁰



<u>ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 15</u>
<u>ART. 12 BIS ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 14 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO.....</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 18</u>
<u>ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....</u>	<u>pag. 19</u>
<u>ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 19</u>
<u>ART. 19 SUBAPPALTO.....</u>	<u>pag. 19</u>
<u>ART.19 BIS PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI.....</u>	<u>pag. 23</u>
<u>ART. 20 TUTELA DEI LAVORATORI.....</u>	<u>pag. 23</u>
<u>ART. 21 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....</u>	<u>pag. 23</u>
<u>ART. 22 SICUREZZA.....</u>	<u>pag. 23</u>
<u>ART. 23 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....</u>	<u>pag. 23</u>
<u>ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>pag. 24</u>
<u>ART. 25 GARANZIA DEFINITIVA.....</u>	<u>pag. 24</u>
<u>ART. 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI.....</u>	<u>pag. 25</u>
<u>ART. 27 PENALI.....</u>	<u>pag. 25</u>
<u>ART. 27 BIS CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>pag. 26</u>
<u>ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 28</u>
<u>ART. 29 RECESSO.....</u>	<u>pag. 29</u>
<u>ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>pag. 29</u>
<u>ART. 31 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</u>	<u>pag. 29</u>
<u>ART. 32 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....</u>	<u>pag. 30</u>
<u>ART. 33 SPESE CONTRATTUALI.....</u>	<u>pag. 30</u>
<u>ART. 34 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....</u>	<u>pag. 31</u>
<u>ART. 35 NORMA DI CHIUSURA.....</u>	<u>pag. 31</u>



ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività oggetto del servizio comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente a carico del medico competente e, in particolare, dagli artt. **25 e 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.**

2. Ferma restando l'esecuzione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa citata al comma 1, viene richiesta, in particolare, **la seguente attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza:**

1) **visita obbligatoria ai luoghi di lavoro;**

2) valutazione dell'ambiente di lavoro, delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, di precedenti indagini ambientali o altra documentazione inerente l'Igiene e Medicina del Lavoro ai fini della redazione del **Piano di Sorveglianza Sanitaria;**

3) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. attraverso **protocolli sanitari** definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il servizio di sorveglianza sanitaria prevede **la nomina di almeno TRE medici competenti, la redazione o revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e il suo aggiornamento per tutta la durata contrattuale;**

4) **la Funzione di coordinamento dei Medici Competenti** ai sensi dell'art. 39 comma 6 del d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., in ragione della molteplicità delle sedi lavorative ("unità produttive") e della necessità evidenziata dalla valutazione dei rischi sinora operata. **Detta Funzione può essere garantita da uno dei TRE medici competenti di cui al punto 3;**

5) **partecipazione, per gli aspetti sanitari, alla compilazione od aggiornamento del documento di valutazione dei rischi** previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

6) **collaborazione alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI);**

7) predisposizione ed aggiornamento dei registri degli eventuali esposti ad agenti cancerogeni, biologici e degli eventi accidentali;

8) assistenza/consulenza tecnico-normativa in tema di Medicina ed Igiene del Lavoro per tutto il periodo dell'incarico;

9) collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS sui rischi ai quali essi sono esposti e sulle modalità individuali e collettive per evitarli/ridurli;

10) collaborazione con il RSPP e i vari datori di lavoro (Dirigenti dei vari Servizi) per attuare e mantenere a sistema la gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024;

11) rapporti con organi ispettivi, INAIL, Organizzazioni Sindacali, Magistratura, ... per problemi inerenti l'Igiene e la Medicina del Lavoro;

12) **partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza** con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori prevista dal d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e comunicazioni conseguenti;



13) **informazione** ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti clinico-strumentali a cui sono sottoposti e consegna agli stessi di copia degli accertamenti clinico-strumentali eseguiti;

14) **predisposizione ed aggiornamento di cartelle sanitarie su formato informatizzato (anche solo pdf semplice)**, predisposizione della documentazione obbligatoria, **tenuta dello scadenzario e calendarizzazione delle visite mediche e degli altri accertamenti sanitari periodici**, predisposizione della relazione obbligatoria sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, **comunicazioni ai Dirigenti del Comune** e pratiche amministrative varie;

15) **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso**, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 679/2016 e al d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., e con salvaguardia del segreto professionale;

16) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornitura delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

3. Vengono, inoltre, richieste le seguenti **prestazioni tecniche**:

1) visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica e non, con giudizio di idoneità specifica, visita medica – videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 (in via presuntiva n. 750/anno). Le visite mediche saranno altresì finalizzate alla verifica sull'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope per il personale per il quale è prevista tale prescrizione;

2) visita psicologica, anche ai fini della verifica della permanenza delle condizioni psichiche che legittimano lo svolgimento dei servizi armati (in via presuntiva 10/anno);

3) visita oculistica (in via presuntiva 10/anno);

4) visita otorinolaringoiatrica con rinoscopia (in via presuntiva 5/anno);

5) visita cardiologica (in via presuntiva 5/anno);

6) audiometria con esame otoscopio (in via presuntiva n. 125/anno);

7) spirometria (in via presuntiva n. 330/anno);

8) visita ergoftalmologica (ergovision) (in via presuntiva 300/anno);

9) ECG (in via presuntiva 115/anno);

10) test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro (in via presuntiva 5/anno);

11) test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A (in via presuntiva n. 90/anno), comprensivo di eventuali contenitori e trasporto degli stessi presso laboratorio autorizzato per analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa. Il comune di Trento sopporterà gli oneri per l'analisi di conferma da effettuare presso laboratorio autorizzato individuato in accordo con l'Aggiudicatario;



- 12) tempi di reazione (in via presuntiva 85/anno);
- 13) test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro (in via presuntiva n. 20/anno);
- 14) prelievo (in via presuntiva 122/anno) – (Viene pagato il prezzo di un prelievo indipendentemente dal numero di esami di laboratorio effettuati dal singolo lavoratore, eccezion fatta per l'esame della CDT, per il quale viene pagato anche il singolo prelievo. Nel prezzo del prelievo il si intende sempre compreso tutto il materiale sterile necessario, inclusi i dispositivi monouso come le **provette** per la raccolta dei campioni.);
- 15) azotemia (in via presuntiva 120/anno);
- 16) emocromo completo (in via presuntiva 120/anno);
- 17) enzimi epatici SGPT (in via presuntiva 120/anno);
- 18) enzimi epatici SGOT (in via presuntiva 120/anno);
- 19) Gamma GT (in via presuntiva 120/anno);
- 20) VES (in via presuntiva 120/anno);
- 21) glicemia (in via presuntiva 120/anno);
- 22) creatininemia (in via presuntiva 120/anno);
- 23) urine (in via presuntiva 120/anno);
- 24) immunoglobuline specifiche antitetano (in via presuntiva 60/anno);
- 25) IgE (in via presuntiva 5/anno)
- 26) HbsAg (in via presuntiva 60/anno);
- 27) HbsAb (in via presuntiva 60/anno);
- 28) HcvAb (in via presuntiva 60/anno);
- 29) trigliceridemia (in via presuntiva 120/anno);
- 30) colesterolemia totale (in via presuntiva 120/anno);
- 31) colesterolemia HDL (in via presuntiva 120/anno);
- 32) TSH (in via presuntiva 65/anno);
- 33) CDT (transferrina desialata) (in via presuntiva n. 2/anno);
- 34) cromo urinario (in via presuntiva n. 3/anno);
- 35) nichel urinario (in via presuntiva n. 3/anno).

4. I quantitativi indicati nel presente articolo per ciascuna prestazione richiesta sono



puramente indicativi, sono frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, del fabbisogno complessivo del comune di Trento, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite. In caso di effettuazione di più prestazioni tecniche rispetto a quelle stimate per singola tipologia di cui sopra, sarà ridotta la possibilità di svolgimento di prestazioni tecniche delle altre tipologie.

5. L'appalto non è suddiviso in lotti. Considerato quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti non è possibile in quanto l'attività di sorveglianza sanitaria è un'attività peculiare non affidabile a soggetti distinti.

6. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

ART. 2

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE

1. Per lo svolgimento dell'attività di medico competente, lo stesso deve possedere i titoli e requisiti di cui all'art 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., essere in regola con le prescrizioni ivi previste ed essere iscritto nell'elenco di cui al comma 4 del citato articolo.

2. I medici competenti forniti dall'Aggiudicatario devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 3 anni maturati precedentemente alla data di invio della Lettera di Invito.

3. Il Medico Coordinatore fornito dall'Aggiudicatario deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 6 anni maturati precedentemente alla data di invio della Lettera di Invito.

4. Il Medico Coordinatore fornito dall'Aggiudicatario deve possedere un'esperienza di medico competente almeno annuale anche non continuativa, maturata nei 5 anni precedenti alla data di invio della Lettera di Invito, per conto di soggetti pubblici o privati con più di 300 lavoratori alle loro dipendenze al momento dell'affidamento dell'incarico con la stipula del relativo contratto. Tale affidamento deve essersi perfezionato nei 5 anni precedenti alla data di invio della Lettera di Invito.

ART. 3

INFORMAZIONI DI CONTESTO: CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Al fine di definire il contesto operativo in cui l'Affidatario dovrà svolgere il servizio, si riportano alcune informazioni che renderanno possibile la corretta valutazione del servizio e la conseguente formulazione dell'offerta economica.

2. Informazioni riguardanti il personale in servizio presso il comune di Trento: totale personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Ente alla data del 15.04.2026: n. 1.407, di cui 1.389 a tempo indeterminato e n. 18 a tempo determinato.

3. Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono quelle previste dagli attuali protocolli sanitari: **alla data del 15.04.2026 i dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono n. 1.018 (437 addetti ad attività d'ufficio; 93 impiegati tecnici; 488 addetti ad attività non d'ufficio).** A questi si aggiunge il **personale supplente** (educatori, operatori d'appoggio, cuochi) assunto a tempo determinato per sostituzioni negli asili nido e nelle scuole materne, in numero pari a **88**. Naturalmente detti numeri possono subire variazioni in relazione a successive assunzioni o cessazioni in organico e modifiche organizzative.

4. Le sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente, sono riportate nell'Allegato n. 1 al presente capitolato.

5. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo e può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative; variazioni



in aumento o in diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

6. Si allegano l'organigramma delle figure per la sicurezza (**Allegato n. 2**) e l'Organigramma di tutti i Servizi, Uffici e Progetti (**Allegato n. 3**).

ART. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile, **entro 5 giorni dall'avvio del servizio, nel territorio del Comune di Trento, un ambulatorio** dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione per svolgere le visite preventive in fase preassuntiva, preventive, le visite mediche, periodiche e non, con giudizio di idoneità specifica, le visite mediche – videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. di cui al punto 1) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato, garantendone la disponibilità per tutta la durata del contratto.

2. L'Aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle visite psicologiche, delle visite oculistiche, delle visite otorinolaringoiatriche, delle visite cardiologiche nonché degli accertamenti di diagnostica strumentale, dei prelievi e degli esami di laboratorio di cui ai punti da 2) a 35) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato, a scelta, in uno dei seguenti modi:

- presso l'ambulatorio di cui al comma 1;

- qualora l'ambulatorio di cui al comma 1 non sia idoneo/dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione per svolgere tutti o parte degli accertamenti di diagnostica strumentale di cui ai punti da 6) a 13) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato e/o qualora l'Aggiudicatario scelga di effettuare le visite psicologiche, oculistiche, otorinolaringoiatriche, cardiologiche di cui ai punti da 2) a 5) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato in sede diversa rispetto all'ambulatorio di cui al comma 1, l'Aggiudicatario si potrà avvalere di centri situati all'interno del territorio comunale di Trento. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio l'Aggiudicatario potrà effettuare i prelievi di cui al punto 14) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato presso l'ambulatorio di cui al comma 1 se idoneo, con personale abilitato all'esecuzione di prelievo di sangue venoso, oppure presso punti di prelievo situati all'interno del territorio comunale di Trento, mentre gli esami di cui ai punti da 15) a 35) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato potranno essere effettuati presso laboratori dallo stesso individuati anche fuori dal territorio comunale di Trento. In ogni caso, dovrà essere tenuto presente quanto previsto all'**art. 19 del presente capitolato sul subappalto**. Qualora il prelievo venga eseguito in sede diversa rispetto all'effettuazione dell'esame di laboratorio, dovrà essere garantito il corretto trasferimento dei campioni al laboratorio sulla base di procedure standardizzate.

Rimane fermo in capo all'Aggiudicatario l'obbligo di refertazione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'idoneità e la conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 del presente articolo e degli eventuali punti di prelievo/laboratori/centri previsti al comma 2 del presente articolo.

4. Qualora l'Amministrazione accerti la non idoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 del presente articolo e degli eventuali punti di prelievo/laboratori/centri previsti al comma 2 del presente articolo, applica le penali ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato.

5. Nel caso di accertata grave inidoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio di cui al comma 1 del presente articolo e/o dei punti di prelievo/laboratori/centri di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 e comma 2 lett. o) del presente capitolato con conseguente incameramento della cauzione di cui all'art. 25 del presente capitolato, fatti salvi i maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire a seguito dell'inadempimento, e con le modalità e le conseguenze di cui al medesimo articolo 28 del presente capitolato.



- 5 bis. Le prestazioni non eseguite dal medico competente dovranno essere eseguite, a seconda delle tipologie delle stesse, da personale abilitato secondo la normativa vigente.
6. I tre medici competenti devono garantire tra loro la sostituzione, nei casi di ferie o malattie o altre casistiche di impedimento allo svolgimento delle competenze previste nel presente capitolato in modo da garantire continuità alla prestazione.
7. In casi e per motivi eccezionali, è facoltà dell'Affidatario, sostituire ciascun medico con altro medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto, previo accordo con l'Amministrazione.
8. Ai sensi dell'art. 39, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari non previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri scelti dal Comune di Trento, che ne sopporterà gli oneri.
- 9. Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del Piano di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche saranno effettuate con cadenza almeno settimanale, fatte salve eventuali esigenze straordinarie a carattere d'urgenza.** Le visite periodiche di sorveglianza sanitaria saranno programmate direttamente dal medico competente, che è tenuto ad informare i Servizi comunali interessati della cadenza temporale delle stesse **con almeno 10 giorni di anticipo**. Per quanto riguarda, invece, le altre visite, il medico competente è tenuto a sottoporre ad accertamento sanitario i dipendenti interessati entro **7** giorni dalla richiesta del Comune, mentre per le visite a carattere d'urgenza tra la richiesta del Comune e l'esecuzione delle stesse è previsto un tempo non superiore a **3** giorni.
- 9 bis. Dovrà essere garantita una Segreteria dedicata con personale per la gestione degli appuntamenti relativi alle visite e agli altri accertamenti sanitari dei dipendenti del comune di Trento contattabile dall'Amministrazione comunale.
- 10. L'elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste (in primis protocolli di sorveglianza sanitaria) dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività.**
- 11. L'Amministrazione comunale fornisce tempestivamente la documentazione sanitaria in possesso (cartelle sanitarie), consegnata dal medico competente uscente, nonché copia dei ventigi DVR E PSS.**
12. In ogni caso, il medico competente è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e all'interessato degli esiti degli accertamenti sanitari e comunque non oltre 3 giorni dalla data degli esiti stessi. Naturalmente i dati sanitari risultanti dalle visite, dagli esami di laboratorio e dagli accertamenti diagnostico-strumentali non saranno messi a disposizione del Datore di Lavoro.
13. Dovrà essere garantita la reperibilità dei medici competenti tutte le mattine dei giorni lavorativi.
14. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 8.
15. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
16. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.



ART. 5
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile;

l) il [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#) e il DPCM dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” nelle parti direttamente applicabili ai sensi dell’art.1 e 2 ter della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;



m) le [Circolari del 18 gennaio 2022, n. 4](#) e [21 giugno 2022, n. 27](#) del MEF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del D.L. n. 80/2021 - Indicazioni attuative), le [Linee guida](#), il DL n. 155/2024 convertito in legge n. 189/2024 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 6

PREZZO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Per le attività di **sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza** come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del presente capitolato speciale d'appalto, e per la **Funzione di Coordinamento** come definita all'art. 1 comma 2 punto 4) del presente capitolato speciale d'appalto, l'Aggiudicatario incasserà **un importo a forfait** pari ad € 9.000,00/anno, diminuito dell'unica percentuale di ribasso offerta, oltre all'applicazione dell'IVA se dovuta.

2. Per le **prestazioni tecniche** come definite all'art. 1 comma 3 del presente capitolato l'Aggiudicatario incasserà i seguenti importi per ciascuna tipologia di prestazione, diminuiti dell'unica percentuale di ribasso offerta:

- visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica e non, con giudizio di idoneità specifica, visita medica - videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 ad € 38,00;
- visita psicologica ad € 45,00;
- visita oculistica ad € 100,00;
- visita otorinolaringoiatrica con rinoscopia ad € 100,00;
- visita cardiologica ad € 100,00;
- audiometria con esame otoscopio ad € 22,00;



- spirometria ad € 24,00;
- visita ergoftalmologica (ergovision) ad € 19,00;
- ECG ad € 23,00;
- test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro ad € 84,00;
- test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A, comprensivo di eventuali contenitori e trasporto degli stessi presso laboratorio autorizzato per analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa ad € 66,00;
- tempi di reazione ad € 19,00;
- test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro ad € 4,00;
- prelievo ad € 7,50 (Viene pagato il prezzo di un prelievo indipendentemente dal numero di esami di laboratorio effettuati dal singolo lavoratore, eccezion fatta per l'esame della CDT, per il quale viene pagato anche il singolo prelievo. Nel prezzo del prelievo si intende sempre compreso tutto il materiale sterile necessario, inclusi i dispositivi monouso come le **provette** per la raccolta dei campioni);
- azotemia ad € 3,00;
- emocromo completo ad € 6,50;
- enzimi epatici SGPT ad € 3,50;
- enzimi epatici SGOT ad € 3,50;
- Gamma GT ad € 3,00;
- VES ad € 2,50;
- glicemia ad € 3,00;
- creatininemia ad € 3,00;
- urine ad € 3,00;
- immunoglobuline specifiche antitetano ad € 14,00;
- IgE ad € 15,00;
- HbsAg ad € 10,50;
- HbsAb ad € 12,50;
- HcvAb ad € 13,00;
- trigliceridemia ad € 3,50;



- colesterolemia totale ad € 2,70;
- colesterolemia HDL ad € 4,00;
- TSH ad € 16,00;
- CDT (transferrina desialata) ad € 33,00;
- cromo urinario ad € 21,00;
- nichel urinario ad € 19,00.

3. L'importo complessivo biennale stimato del contratto corrisponde ad € **154.360,00 (IVA esclusa)** ed è determinato dall'importo a forfait di cui al comma 1 del presente articolo per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la Funzione di Coordinamento cui va aggiunta la sommatoria dei prodotti fra i prezzi unitari previsti al comma 2 del presente articolo per le quantità presunte per la singola prestazione indicate nell'art. 1 del presente capitolato.

ART. 7

NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI E INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELL'IMPRESA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla preselezione, da presentare all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, di almeno 5 figure idonee a ricoprire il ruolo di medici competenti, il cui profilo risponda ai titoli e ai requisiti stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 2 del presente capitolato. Fra le 5 figure idonee a ricoprire il ruolo di medici competenti, una di esse dovrà presentare i requisiti di cui all'art. 2 comma 4 del presente capitolato per ricoprire il ruolo di medico Coordinatore.
2. I medici competenti, inoltre, dovranno partecipare ed essere in regola con i crediti previsti dal programma di educazione continua in medicina secondo il comma 3 del citato art. 38.
3. Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad un'ulteriore preselezione di altre figure idonee.
4. Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche l'Amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro, per quanto di sua legittima competenza.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei medici competenti.
6. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Referente dell'Impresa per il servizio di medico competente, con indicazione del recapito cellulare e indirizzo e-mail dello stesso. Il Referente dell'Impresa dovrà essere reperibile via telefono tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

ART. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) la documentazione di progetto;
 - b) il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica;
 - c) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - d) l'offerta economica dell'Appaltatore;
 - e) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;



- f) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- g) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- h) se presenti i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 9

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha la durata di **2 (due) anni** decorrenti dalla data di avvio del servizio con il verbale di consegna. L'avvio del servizio è previsto presumibilmente con il giorno **1 ottobre 2026**.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La Stazione appaltante informa l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

ART. 10

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente Capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante ha la **facoltà di aumentare le prestazioni entro il limite del 25% dell'importo del contratto (AD ESEMPIO qualora ciò sia necessario in relazione alla necessità di effettuare prestazioni aggiuntive non previste all'atto della programmazione della presente procedura di gara ma comunque analoghe a quelle previste nel presente capitolato, il cui importo sarà definito in contraddittorio con l'Aggiudicatario, tenendo conto dei prezzi aggiudicati sulle prestazioni analoghe, oppure in ragione della necessità di sottoporre a visita/esami di cui all'art. 1 comma 3 del presente capitolato un numero di dipendenti superiore a quanto stimato)**, mantenendo ferme le condizioni originarie e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Tale **OPZIONE DI QUANTITÀ** può essere esercitata dal Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante in qualunque momento durante l'intera durata del contratto. Tale opzione è riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante, che



la esercita in continuità di esecuzione del servizio in caso di necessità di prestazioni aggiuntive o all'approssimarsi del superamento della quantità/importo originariamente fissato nel contratto. La richiesta di quantitativi aggiuntivi da parte della Stazione Appaltante avverrà a seguito di specifica comunicazione via PEC all'Appaltatore da parte del medesimo comune di Trento in merito alla decisione di avvalersi dell'opzione. Qualora, invece, l'Amministrazione chieda all'Appaltatore l'estensione ad altre prestazioni non comprese nel presente capitolato (benchè analoghe alle stesse), il prezzo unitario e la qualità di tali prestazioni saranno concordate prima della consegna tra l'Amministrazione e l'Appaltatore. In ogni caso, è necessaria la previa adozione dei necessari atti provvedimenti e negoziali.

3. L'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del contratto, ad accettare l'opzione prevista al presente articolo agli stessi (ove previsti) - o più favorevoli per il Comune di Trento – prezzi, patti e condizioni, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta.

4. Il **valore massimo stimato dell'appalto** (tetto massimo di spesa per il contratto + opzione del 25 % + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) è pari ad **€ 192.950,00 al netto di Iva (se dovuta)**.

ART. 10 BIS REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Poichè il cpv 85141000-9 relativo a Servizi prestati da personale medico non è indicato nelle tabelle di cui all'Allegato II.2-bis del d.lgs. n. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, considerato che il cpv con livello di disaggregazione inferiore (v. art. 11 dell'Allegato 2 bis lett. d)) rispetto al CPV individuato dalla stazione appaltante per l'oggetto del presente appalto è 851110000-3 Servizi ospedalieri e affini, si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10 dell'Allegato II.2-bis nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP, [063] Servizi ospedalieri, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è semestrale.

3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.



5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

ART. 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente allo stesso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il (DEC) direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.



**ART. 12 BIS
ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si rimanda all'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 13
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 14
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 15
MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**

1. Il pagamento del corrispettivo forfetario per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la funzione di Coordinamento viene erogato all'Appaltatore in rate mensili, FERMA RESTANDO LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPLETATE.

2. Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni tecniche è erogato all'Appaltatore, sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettuate, con cadenza mensile, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 5 del presente capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di regolare esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. L'Aggiudicatario deve far pervenire al Servizio Risorse Umane (indirizzo pec) il rendiconto relativo all'attività espletata di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza, nonché l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti, le tipologie e il numero delle prestazioni tecniche effettuate nei confronti degli stessi, entro il primo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento.

5. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 4. Accertata la conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia l'autorizzazione al pagamento relativo alle rate mensili del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa non contestualmente, ma successivamente all'accertamento di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

7. L'accertamento della regolare esecuzione avviene, in ogni caso, a condizione che sia pervenuto, nei termini previsti al comma 4 del presente articolo, il rendiconto relativo all'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali



connesse/assistenza/consulenza come definite all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto, effettuate nel mese di riferimento, e per quanto riguarda le **prestazioni tecniche**, che sia pervenuto il **rendiconto** con l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti, le tipologie e il numero delle prestazioni tecniche effettuate nel mese di riferimento nei confronti degli stessi di cui al comma 4 del presente articolo. L'accertamento della regolare esecuzione avviene attraverso **l'approvazione del rendiconto** da parte della Stazione appaltante, tramite rilascio da parte dell'Amministrazione comunale (RUP) di documento idoneo ai fini dell'emissione della documentazione fiscale (fattura elettronica) da parte dell'Appaltatore ed è condizione essenziale per procedere a tale emissione. Detto termine è sospeso nel caso in cui il rendiconto venga respinto perché contestato. In ogni caso, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Appaltatore documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni del rendiconto. Tali richieste sospenderanno la decorrenza dei termini di approvazione, che riprenderanno a decorrere con la presentazione della documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

8. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

9. La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:

- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere inserito il codice CIG (codice identificativo di gara);
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura è il seguente: AMK73K; tale codice verrà inserito anche in sede di stipula del contratto.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Trento – Servizio Risorse Umane e dovranno inoltre contenere l'esplicita indicazione del numero e data dell'ordinativo a cui si riferiscono.

10. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

12. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute



all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

13. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

14. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione finale con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

15. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

16. Nel caso in cui la documentazione fiscale si sia emessa successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione confermato dal RUP, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

17. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 16

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è soggetto a verifica di regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

2. Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'esecuzione il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali.

3. La verifica di regolare esecuzione viene svolta dal Direttore dell'esecuzione in corso di esecuzione del contratto **con attestazione a cadenza mensile, in occasione dell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 15 reso dall'Appaltatore** e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

5. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.



6. In ogni caso il RUP/Direttore dell'esecuzione o loro incaricati possono effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato in tutti i suoi aspetti. L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che la stazione appaltante ritenga opportuno acquisire.

ART. 17

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 19

SUBAPPALTO

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. È ammesso il subappalto, limitatamente alle seguenti prestazioni:

- visita psicologica;



- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica con rinoscopia;
- visita cardiologica;
- audiometria con esame otoscopio;
- spirometria;
- visita ergoftalmologica (ergovision);
- ECG;
- test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro;
- test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A, comprensivo di eventuali contenitori e trasporto degli stessi presso laboratorio autorizzato per analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa;
- tempi di reazione;
- test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro;
- prelievo (Viene pagato il prezzo di un prelievo indipendentemente dal numero di esami di laboratorio effettuati dal singolo lavoratore, eccezion fatta per l'esame della CDT, per il quale viene pagato anche il singolo prelievo. Nel prezzo del prelievo si intende sempre compreso tutto il materiale sterile necessario, inclusi i dispositivi monouso come le **provette** per la raccolta dei campioni.);
- azotemia;
- emocromo completo;
- enzimi epatici SGPT;
- enzimi epatici SGOT;
- Gamma GT;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- urine;
- immunoglobuline specifiche antitetano;
- IgE;



- HbsAg;
- HbsAb;
- HcvAb;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale;
- colesterolemia HDL;
- TSH;
- CDT (transferrina desialata);
- cromo urinario;
- nichel urinario.

Non è ammesso il subappalto:

- delle visite mediche preventive in fase preassuntiva, preventive, visite mediche, periodiche e non, con giudizio di idoneità specifica, visite mediche - videoterminalisti e delle altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- delle attività di **sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza** come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del presente capitolato speciale d'appalto, e in particolare della **Funzione di Coordinamento** come definita all'art. 1 comma 2 punto 4) del presente capitolato speciale d'appalto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

3. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 21 del presente capitolato da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale nel rispetto del disposto dell'articolo 21 del presente capitolato.



4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023: ad esempio l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi (per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante) e le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (i relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto).

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

8. La Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione dell'idoneo documento per l'emissione della fattura di cui all'art. 15 comma 7, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore emette fattura all'appaltatore relativa alle prestazioni dallo stesso eseguite;

d) l'Appaltatore emette fattura nei confronti dell'Amministrazione comunale con le modalità ordinarie (artt. 21 e ss. Del DPR n. 633/1972), con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo delle prestazioni dallo stesso eseguite e, in distinta fattura, per l'importo delle prestazioni realizzate dal subappaltatore;

e) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle



prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità contributiva del subappaltatore.

**ART. 19 BIS
PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI**

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del settimo periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

**ART. 20
TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

**ART. 21
CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO
NELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

**ART. 22
SICUREZZA**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del decreto sopra citato.

**ART. 23
ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la



sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Trento e l'Appaltatore, in quanto autonomi titolari del trattamento, sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. L'Appaltatore si impegna a non trattare in maniera illecita o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del presente contratto.

ART. 25

GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del comune di Trento – Servizio Risorse Umane per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del



D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

ART. 26

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Amministrazione comunale, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze RC, cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. In particolare, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per danni causati a terzi (persone, compreso il personale dell'Amministrazione, animali e cose), con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00=(unmilione CINQUECENTOMILA/00) e durata pari alla durata del contratto, che tenga indenne l'Amministrazione comunale di Trento da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.
5. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione comunale di Trento.
6. Copia della polizza, specifica, o come appendice a polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni, al R.U.P. del comune di Trento, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
7. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
8. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.
- 8 bis. Anche i singoli medici competenti dovranno avere una RC professionale secondo quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco - L. 8 marzo 2017, n. 24, che ha reso obbligatoria la RC professionale per tutti i medici.
9. L'inottemperanza a quanto prescritto al presente articolo può essere causa di risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 27

PENALI

1. Sono stabilite le seguenti penali:
 - in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto al termine fissato dall'art. 4, comma 10 del presente capitolato (elaborazione e consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste - in primis protocolli di sorveglianza sanitaria - entro 30 giorni dalla data di inizio attività);
 - in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto al termine fissato dall'art. 4, comma 9



- primo periodo in merito alla cadenza settimanale delle visite;
- in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto al termine fissato dall'art. 4, comma 9 ultimo periodo del presente capitolato (visite su richiesta del Comune da rendere entro 7 giorni dalla richiesta del Comune o se a carattere d'urgenza entro un tempo non superiore a 3 giorni dalla richiesta del Comune oppure entro i minori termini di cui all'offerta tecnica);
 - in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario per indisponibilità della Segreteria dedicata con personale per la gestione degli appuntamenti relativi alle visite e agli altri accertamenti sanitari dei dipendenti del comune di Trento contattabile dall'Amministrazione comunale;
 - in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario per irreperibilità del Referente dell'Impresa per il servizio di medico competente;
 - in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto ad ulteriori termini previsti nel presente capitolato;
 - in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario nell'adempimento di quanto oggetto di formale contestazione da parte dell'Amministrazione in merito alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o a quanto offerto in offerta tecnica (carenze di gestione/inadempienze diverse dal mancato rispetto dei termini come sopra definiti).

In caso di ritardi relativi all'effettuazione delle visite di cui all'art. 4 comma 9 del presente capitolato (con riguardo indifferentemente sia alle visite ordinarie con cadenza settimanale sia alle visite su richiesta dell'Amministrazione) ripetuti per più di 15 volte nel biennio contrattuale, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

In caso di ritardi nell'adempimento di quanto contestato dall'Amministrazione in merito alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o a quanto offerto in offerta tecnica ripetuti per più di 10 volte nel biennio contrattuale, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

2. L'applicazione della penale è sempre preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante P.E.C., alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. In ogni caso di applicazione delle penali sopra indicate, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

ART. 27 BIS

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;



b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.



ART. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
- f) in caso di mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, in particolare, in caso di mancata costituzione dell'ambulatorio per effettuare le visite di cui all'art. 4, comma 1 del presente capitolato, nonché in caso di indisponibilità dell'ambulatorio o di idonei centri/punti prelievo/laboratori per svolgere tutti o parte degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e/o le visite psicologiche, oculistiche, otorinolaringoiatriche, cardiologiche di cui all'art. 4 comma 2 del presente capitolato;
- f bis) ritardi oggetto di applicazione di penale relativi all'effettuazione delle visite di cui all'art. 4 comma 9 del presente capitolato (con riguardo indifferentemente sia alle visite ordinarie con cadenza settimanale sia alle visite su richiesta dell'Amministrazione) ripetuti per più di 15 volte nel biennio contrattuale;
- f ter) ritardi oggetto di applicazione di penale nell'adempimento di quanto contestato dall'Amministrazione in merito alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o a quanto offerto in offerta tecnica ripetuti per più di 10 volte nel biennio contrattuale;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 5, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 4, del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi (ambulatorio e centri/punti prelievo di cui all'art. 4 del presente capitolato) nell'ambito territoriale prescritto dal presente capitolato o offerto in sede di gara;
- o) nel caso di accertata grave inidoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 dell'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto e/o degli eventuali centri/punti prelievo/laboratori previsti al comma 2 dell'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto;
- p) nel caso in cui l'Amministrazione comunale accerti che i medici competenti/il Medico Coordinatore non siano in possesso di tutti i titoli e requisiti previsti dal presente capitolato;
- q) grave ritardo nell'elaborazione e consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- r) gravi ritardi nel rispetto degli scadenziari e dei termini previsti dall'art. 4 comma 9 del presente capitolato o dei termini migliorativi offerti in sede di offerta tecnica;



s) in caso di carenze di gestione/inadempienze, violazioni degli obblighi nascenti dal contratto che siano, motivatamente, giudicate dall'Amministrazione di particolare gravità.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

**ART. 29
RECESSO**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

**ART. 31
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il comune di Trento (...), identificato con il CIG n. ... , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al comune di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a inviare copia del presente contratto al comune di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per il comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del



rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

ART. 32

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 33

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. In particolare, l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.



ART. 34

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. A norma dell'art. 2 del Codice di Comportamento approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022 – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.
4. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di Comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dal Piano di prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 35

NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO RISORSE UMANE
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

- ALLEGATI:

- N. 1: Elenco delle sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente



COMUNE DI TRENTO

- N. 2: Organigramma delle figure per la sicurezza;
- N. 3: Organigramma di tutti i Servizi, Uffici e Progetti.

ALLEGATO N. 1 AL CAPITOLATO

ELENCO DELLE SEDI COMUNALI SOGGETTE A VISITA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE		
SEDI DENOMINAZIONE	INDIRIZZO (NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TRENTO)	SUPERFICIE METRI QUADRATI
SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO SOLTERI	via dei Solteri 24 e 26	1.656,00
SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO CRISTO RE	via L.Senesi 3	775,00
SCUOLA MATERNA MADONNA BIANCA	via Bettini 3	1.335,00
SCUOLA MATERNA BIANCANEVE E NIDO GARDOLO PALUDI AQUILONE	via Paludi 9	1.713,70
SCUOLA MATERNA PARTELLONI A MEANO	via delle Sugarine 38	980,00
ASILO NIDO SAN GIUSEPPE	via Giusti, 54	827,50
ASILO NIDO BOLGHERA	via Gocciadoro 84	759,60
ASILO NIDO A VILLAZZANO/GABBIOLO V. ZNOJMO	via Znojmo 12	925,00
EDIFICIO PLURIUSO TORRIONE (MATERNA E NIDO)	via Al Torrione 10	856,80
Centro genitori bambini via Al Torrione 10	via Al Torrione 10	
SCUOLA MATERNA VILLAZZANO 3	via Conci 10	1.166,00

SEDI DENOMINAZIONE	INDIRIZZO (NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TRENTO)	SUPERFICIE METRI QUADRATI
SCUOLA MATERNA MARTIGNANO	via Formigheta 4	845,30
SCUOLA MATERNA MELTA	via di Melta 14	844,90
SCUOLA MATERNA RONCAFORT M. LEVINSON	via Asilo 8	952,40
SCUOLA MATERNA MATTARELLO	via del Castel 1/A	2.079,00
SCUOLA MATERNA SARDAGNA	via dei Caduti di Sardagna 8	437,70
SCUOLA MATERNA PIEDICASTELLO	via Doss Trento 86	903,80
SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE	via Giusti 56	1.369,30
SCUOLA MATERNA PICCOLO MONDO CLARINA	via Gramsci 11	863,40
SCUOLA MATERNA S. MARTINO	via della Predara 16	794,50
SCUOLA MATERNA GIANNI RODARI	via Giovanelli 6	824,00
SCUOLA MATERNA RAVINA	via Belvedere 8	889,60
SCUOLA MATERNA ROMAGNANO	via alle Prede 2	753,20
SCUOLA MATERNA CROSINA SARTORI	via Gocciadoro 84	696,30

SEDI DENOMINAZIONE	INDIRIZZO (NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TRENTO)	SUPERFICIE METRI QUADRATI
ASILO NIDO SPERIMENTALE 0-6 E SCUOLA MATERNA DI POVO	via della Resistenza 48	1.072,10
SCUOLA MATERNA DI CADINE IL MELOGRANO	via di Cultura 3	1.074,40
ASILO NIDO INTERPORTO	via Innsbruck,15	266,00
PALAZZO GEREMIA – Corpo A, B	Via Belenzani, 20	2.227,17
PALAZZO GEREMIA – Corpo C	Via Orfane, 13	405,29
PALAZZO THUN	Via Belenzani, 19	4.028,35
	via Belenzani,13	
TORRE MIRANA E LOGGIA	Via Belenzani, 3	2.912,64
BIBLIOTECA COMUNALE	Via Roma, 55	5.347,60
PALAZZINA LIBERTY	P.zza Dante, 32	681,20
POLO UFFICI + PROTOCOLLO	Via Maccani, 148	7.882,01
CANTIERI SERVIZI TECNICI + OFFICINE	Via Maccani, 110	3.193,37
POLO UFFICI EX GINNASIO GESUITI	Via Alfieri, 6	2.691,63
TOP CENTER	Via Brennero, 312	4.420,33
MASO SMALZ	Via del Maso Smalz, 3	1.365,51
POLO UFFICI	Piazza Fiera, 17	1.727,23
SERVIZIO FUNERARIO	Via Madruzzo, 6	369,73

SEDI DENOMINAZIONE	INDIRIZZO (NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TRENTO)	SUPERFICIE METRI QUADRATI
SALA DEL COMMIATO LAICO	Via Madruzzo, 2	164,92
CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO / PIEDICASTELLO	C.so Buonarroti, 45	264,20
CIRCOSCRIZIONE SARDAGNA	Via G. Bucelleni, 1	236,61
CIRCOSCRIZIONE S. GIUSEPPE – S. CHIARA	Via Martini, 4	203,83
CENTRO CIVICO OLTREFERSINA	Via Clarina, 2/1	1.092,06
	Via Clarina, 2/1 Attività Sociali sede territoriale	
CENTRO CIVICO MEANO	Via Sugarine, 26	775,94
CENTRO CIVICO GARDOLO – CASA PEDROLLI	Piazzale Groff, 2	1.303,51
PALAZZO CRIVELLI GARDOLO	Via S. Anna, 5/a	1.096,89
CENTRO CIVICO ARGENTARIO COGNOLA	Via Julg, 13	1.528,93
CENTRO CIVICO POVO	Via Don Tommaso Dallafior, 3	1.251,14
CIRCOSCRIZIONE VILLAZZANO – VILLA DE MERSI	Via Villa, 6	736,33
CENTRO CIVICO MATTARELLO	Via Poli, 4	1.165,78
CENTRO CIVICO RAVINA	Via Val Gola, 2	763,25
CENTRO CIVICO SOPRAMONTE	Via Revolta, 4	515,89
CASA DEL CAPITOLO	Via Belenzani, 18	981,92
POLO UFFICI	Via Bronzetti, 1	4.052,26
TEMPIO CREMATORIO	Via Giusti, 2	360,49
PALAZZINE CIMITERO	Via Giusti	356,66
	TOTALE	79.763,17



COMUNE DI TRENTO

ORGANIGRAMMA


Il presente organigramma è stato redatto in conformità alla
norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024

Revisione 02 del 13 maggio 2025

Emissione a cura di R.S.G.S.

Approvazione a cura di D.G.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).


 COMUNE DI TRENTO	Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro Organigramma delle figure per la sicurezza	Revisione: 02
		Data emissione: 13 maggio 2025
Proposto da: RSGS	Verificato da: RSGS	Approvato da: DG
Motivo emissione: modifiche organizzative dell'amministrazione comunale		


LEGENDA DELL'ORGANIGRAMMA

1.	(SG) SEGRETERIA GENERALE
2.	(AP) APPALTI E PARTENARIATI
4.	(GP) GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
5.	(DG) DIREZIONE GENERALE
6.	(CP) CORPO POLIZIA LOCALE
7.	(RU) RISORSE UMANE
8.	(IN) INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
11.	(SDD) SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
13.	(RF) RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
15.	(WeC) WELFARE E COESIONE SOCIALE
17.	(B) BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
18.	(I) SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
23.	(OU) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
27.	(GSP) GESTIONE STRADE E PARCHI
28.	(Cu) CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
38.	(SF) PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
39.	(Su) SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
51.	(Epu) EDILIZIA PUBBLICA
52.	(Gf) GESTIONE FABBRICATI
53.	(Ur) URBANISTICA
54.	(SeT) SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA
55.	(Epr) EDILIZIA PRIVATA
57.	(PA) PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
59.	(MeR) PROGETTO MOBILITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

TIPOLOGIE DI LINEE

—————	Ordine gerarchico
—————	Ordine gerarchico dirigente, preposti, lavoratori
- - - - -	Posizioni di staff

 <p>COMUNE DI TRENTO</p>	<p>Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro Organigramma delle figure per la sicurezza</p>	<p>Revisione: 02</p>
<p>Proposto da: RSGS</p>	<p>Verificato da: RSGS</p>	<p>Data emissione: 13 maggio 2025</p>
<p>Motivo emissione: modifiche organizzative dell'amministrazione comunale</p>	<p>Approvato da: DG</p>	



ORGANIGRAMMA

